REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 [2], in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un equo tenore di vita, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che finora i prezzi d'orientamento erano fissati a livelli diversi per i vini rossi e i vini bianchi per tener conto della differenza di prezzo di tali vini sul mercato; che attualmente tale divario non è più giustificato dato il ravvicinamento dei prezzi di mercato; che tale divario implica inoltre metodi di vinificazione ingiustificati e, per il suo prezzo, il conferimento, in maniera sproporzionata, di vino rosso alla distillazione; che sembra opportuno eliminare tale divario abbassando il prezzo d'orientamento del vino rosso dei tipi R I, R II e aumentando quello del vino bianco di tipo A I in modo tale che la conseguente incidenza finanziaria media per il produttore e per il bilancio comunitario sia neutra; che, per evitare forti variazioni, l'operazione va effettuata in due campagne viticole;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1989/1990, i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come indicato sotto:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,27 ecu/% vol/hl	2,64 ecu/% vol/hl
R II	3,27 ecu/% vol/hl	2,64 ecu/% vol/hl
R III	52,23 ecu/hl	42,23 ecu/hl
A I	3,17 ecu/% vol/hl	2,56 ecu/% vol/hl
A II	69,60 ecu/hl	56,24 ecu/hl
A III	79,49 ecu/hl	64,23 ecu/hl

2. Per la campagna viticola 1990/1991, sarà fissato uno stesso livello del prezzo di orientamento per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità a dieci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 72.
(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
(5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES